

COMUNE DI CORATO

SETTORE CULTURA

OGGETTO: Disciplinare per la concessione di box in legno nel centro cittadino per allestire un “Mercatino di Natale” che accoglierà le eccellenze del settore alimentare e non alimentare, attinenti al periodo delle Festività.

Il presente Disciplinare regola la concessione di box in legno per allestire un “Mercatino di Natale” che accoglierà le eccellenze del settore alimentare e non alimentare

Art. 1 - AMMISSIONE – Caratteristiche spazi espositivi

L'ammissione alle manifestazioni e la conseguente assegnazione del box avverranno compatibilmente con la disponibilità degli spazi espositivi che attualmente consistono in **n° 10 casette di legno** a due falde con linea di colmo parallela al lato più corto, aventi le seguenti caratteristiche:

Misura: mt. 4,00 X 2,45

Struttura: in legno

Serramenti: apribili sui tre lati con ribalta per piano banco con staffe di supporto incernierata

Mobile: chiusura interna a catenaccio/chiovistello

Accesso: 1 porta in legno sul retro dotata di maniglia con serratura

Mensole: 4 pezzi, lunghezza totale di 8 ml.

Ove possibile, sarà consentito allestire uno spazio esterno alla casetta fino ad occupare con i propri prodotti una distanza massima di mt. 1,5 dalla ribalta laterale e comunque nel rispetto degli espositori vicini o degli ingressi privati; eventuali maggiori distanze saranno disciplinate dal Comune in deroga a quanto prima disposto.

Gli spazi espositivi saranno ripartiti, in linea di massima, con riguardo alla esposizione/vendita di articoli in tema natalizio come segue:

- 33% agli hobbisti e produttori di manufatti derivanti da opere dell'ingegno;
- 33% agli Enti/Associazioni, Istituzioni scolastiche, altri Organismi senza scopo di lucro per attività informativa e divulgativa inerenti le eccellenze del territorio;
- 33% agli altri espositori e/o artigiani/produttori/agricoltori per vendita diretta delle eccellenze alimentari e non alimentari del territorio.

Non sono ammessi i soggetti che svolgono attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio e quelli che svolgono attività di produzione manifatturiera, estrattiva o di trasformazione di tipo industriale.

E' fatta salva la possibilità, rimessa alla discrezione dell'Amministrazione e/o a scelta del richiedente di collocare nel medesimo spazio espositivo più soggetti. E' facoltà dell'Amministrazione modificare di volta in volta l'assetto della ripartizione degli spazi.

L'Amministrazione si riserva il diritto di rifiutare l'ammissione alla manifestazione qualora ritenga che il richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità. Il rifiuto di ammissione non può dar luogo ad alcun indennizzo o titolo.

I richiedenti dovranno produrre idonea documentazione da cui si evinca il tipo di prodotto che sarà esposto e/o venduto, e/o un campione dei prodotti che si intendono esporre negli stand in forma fotografica, e/o curriculum del produttore e/o azienda con partecipazioni ad altri mercatini analoghi.

L'Amministrazione valuterà le istanze e la documentazione allegata a proprio insindacabile giudizio e stilerà un elenco dei partecipanti ammessi e non ammessi.

Art. 2 - MERCI e/o prodotti

La tipologia della merce esposta e/o posta in vendita deve **rispettare lo spirito e il tema del mercatino in oggetto: “mercatino di Natale”**. Pertanto, a titolo non esaustivo, le tipologie espositive ammesse sono le seguenti:

- Presepi, figure ed accessori, addobbi per l'albero di Natale
- Giocattoli in legno e stoffa
- Candele ed altri oggetti in cera
- Prodotti dell'artigianato artistico, in legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuti, ceramica
- Altri prodotti locali
- Prodotti gastronomici tipici
- Funghi, castagne, formaggi, vini tipici, olio extravergine di oliva, liquori e salumi tipici
- Miele e derivati, marmellate, etc...
- Dolci natalizi, dolciumi, frutta fresca e secca, vini, spumanti e liquori
- Sculture di pasta di sale
- Fiori, piante varie;
- Ceramica, terracotta, minerali, pietre dure;
- Articoli da regalo e sculture in legno;
- Stampe, quadri, libri natalizi, lunari, carta da regalo;
- Ricami, pizzi, merletti a tema natalizio;
- Altri prodotti natalizi

Non è ammessa la presenza di:

- Fuochi d'artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni, giocattoli da guerra, freccette ed altri tipi di proiettili, pistole ad acqua;
- Biglietti della lotteria, oroscopi, ecc..., palloncini;
- Merci che risultassero offensive al pubblico decoro;
- Merci tipiche dei negozi tradizionali, supermercati o mercati settimanali o abitualmente poste in vendita in essi;
- Apparecchi elettrici ed elettronici (elettrodomestici, apparecchi video TV e HIFI);
- Tutti gli articoli che, ad inappellabile giudizio dell'Amministrazione, non siano attinenti al carattere tradizionale della manifestazione e al tema natalizio.

Art. 3 - VENDITA PRODOTTI

Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna immediata al pubblico.

In questo caso è fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa annonaria, di polizia locale e fiscale vigente.

Ogni espositore/venditore è tenuto a svolgere l'attività nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e a richiedere le necessarie autorizzazioni rilasciate dal Comune di Corato – Servizio SUAP/Annona. Si consiglia a tale proposito una verifica della documentazione necessaria con congruo anticipo rispetto all'apertura della manifestazione.

Art. 4 - RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE – PAGAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE

La richiesta di partecipazione al mercatino natalizio, avviene tramite la **Scheda di manifestazione d'interesse**, allegato al presente documento (**MODELLO A**), debitamente compilato e sottoscritto dal titolare dell'Azienda/Ente espositrice o dal suo Legale Rappresentante o dall'hobbista da inoltrare all'**Ufficio Protocollo del Comune di Corato** – P.zza Cesare Battisti – 70033 Corato.

In seguito alla comunicazione di accettazione della domanda da parte del Comune di Corato, il partecipante dovrà far pervenire via fax, posta o consegna diretta all'Ufficio Cultura presso la Biblioteca Comunale l'allegato (**MODELLO B**) debitamente compilato e corredato dall'attestazione di **avvenuto pagamento del deposito cauzionale**.

Per l'utilizzo della struttura espositiva per il periodo della manifestazione, il partecipante, escluso le scuole e le istituzioni religiose, dovrà corrispondere un importo, determinato in € 150,00, da versarsi presso l'ASIPU in Via Lama di Grazia, a titolo di deposito cauzionale, a garanzia del corretto utilizzo delle strutture assegnate secondo le prescrizioni del presente Disciplinare.

Detto corrispettivo dovrà essere versato inderogabilmente all'atto della consegna del MODELLO B e comunque **non oltre cinque giorni** dal ricevimento della comunicazione di accettazione della domanda di partecipazione.

La restituzione del deposito, ove non si siano verificati danni alla struttura, avverrà entro 5 giorni lavorativi dal termine dell'esposizione.

IL MANCATO PAGAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO AUTORIZZA IL COMUNE A REVOCARE L'AUTORIZZAZIONE SENZA CHE IL RICHIEDENTE POSSA PRETENDERE ALCUNCHE'.

L'espositore è tenuto ad assicurare:

- la presenza di un proprio rappresentante nello stand durante l'orario di apertura al pubblico della manifestazione;
- la pulizia quotidiana dello stand;
- l'allestimento e l'arredamento, la pulizia dello stand e dell'area immediatamente adiacente;

Art. 5 - CONTRATTO

Con la firma del contratto (MODULO B) l'espositore si impegna a partecipare alla manifestazione nello stand che gli verrà assegnato e ad accettare senza riserve le condizioni del presente Avviso e tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate, in qualsiasi momento, dall'Amministrazione nell'interesse generale della manifestazione.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione si riserva anche il provvedimento di espulsione dell'espositore. In tale eventualità, l'espositore non ha diritto a rimborso o indennizzo alcuno. Tale contratto dal momento della sua presentazione è irrevocabile e vincolante per il presentatore.

Art. 6 - ASSEGNAZIONE DEGLI STAND/BOX

L'assegnazione dello stand sarà valida ed avrà effetto solo per l'espositore cui è stato assegnato, o per più espositori, in base all'autorizzazione che sarà rilasciata dal Comune di Corato – Settore Cultura.

Non è ammessa la cessione totale o parziale dello stand assegnato. In caso di accertata infrazione le merci introdotte ed esposte abusivamente potranno essere rimosse a rischio e spese del titolare dello stand.

L'assegnazione degli stand viene effettuata dal Comune di Corato, tenuto conto dell'interesse generale della manifestazione, delle eventuali ripartizioni ed eventi per settore merceologico e per tipologia di espositori nel rispetto del tema conduttore della manifestazione e delle indicazioni espresse dai richiedenti.

L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare l'ubicazione e il collocamento dello stand in un primo tempo assegnato, qualora le circostanze lo richiedano.

La consegna dello stand o porzione di esso verrà effettuata all'atto della distribuzione delle chiavi unitamente alla cartina predisposta indicante l'ubicazione e il numero dello stand.

La consegna sarà effettuata nel luogo, giorno ed orario che sarà comunicato.

Art. 7 - RINUNCIA

L'espositore/venditore che dopo aver sottoscritto il contratto di cui al MODULO B) non prende parte alla manifestazione, è obbligato a darne comunicazione per iscritto al Settore Cultura prima dell'apertura, indicandone e documentandone i motivi.

La mancata partecipazione non dà diritto al rimborso di quanto versato.

In ogni caso, qualora la comunicazione di mancata partecipazione avvenga non per iscritto o fuori dal termine, il rinunciante è tenuto comunque al pagamento dell'intero importo ed inoltre a risarcire gli eventuali maggiori danni.

Art. 8 - SISTEMAZIONE E ALLESTIMENTO DEGLI STAND

L'allestimento della parte interna ed esterna degli stand dovrà essere realizzata con particolare attenzione all'immagine e al tema della manifestazione ed in osservanza delle norme del presente Disciplinare e sotto la sorveglianza e direzione del personale incaricato dall'ASIPU.

Lo stand assegnato dovrà essere addobbato a cura del richiedente e completato con l'esposizione della merce in modo da essere pronto all'esercizio di vendita prima dell'apertura stabilita per il mercatino e dovrà essere chiuso dopo l'orario previsto per la chiusura del mercatino.

L'espositore dovrà garantire il possesso di un quantitativo di materiale sufficiente per ricoprire interamente lo spazio espositivo, oltre alle pareti interne. Tale obbligo si intende riferito a tutti i giorni di esposizione, secondo il calendario concordato e riportato nel contratto.

Art. 9 - PULIZIA DEGLI STAND

La pulizia della parte interna dello stand è di esclusiva competenza dell'espositore, così come dell'area adiacente.

Art. 10 - PREZZI

E' fatto obbligo all'espositore di esporre il prezzo o l'elenco prezzi visibile di ogni articolo.

Art. 11 - DANNI AGLI STAND

Gli stand devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna dagli espositori. Le spese di ripristino sono a carico degli espositori, che sono anche responsabili dell'osservanza delle speciali norme per l'uso delle strutture e degli impianti tecnici.

Art. 12 - DIVIETI

E' in generale vietato quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare svolgimento della manifestazione e ai suoi scopi. In particolare sono tassativamente proibiti:

- l'affissione alla parete dello stand di targhe o manifesti di colore fluorescente;
- il subaffitto e la cessione a terzi del proprio stand o di parte di esso, anche a titolo gratuito;
- la permanenza negli stand e nell'area della manifestazione dopo l'orario di chiusura;
- l'occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati;
- la messa in funzione di macchinari o attrezzature senza l'autorizzazione del Comune di Corato;
- l'esposizione di prodotti non attinenti ai settori merceologici indicati nella domanda di ammissione;
- il deposito di materiale, involucri, immondizie all'esterno dello stand assegnato;
- i rumori fastidiosi e cattivi odori;
- la messa in funzione di macchinari ed apparecchiature che comportino l'uso di fiamme ed emissioni di gas, senza previa autorizzazione del Comune di Corato;
- l'utilizzo di trapani, sostanze coloranti o altra attrezzatura che possa danneggiare le strutture espositive;

- l'asportazione dei prodotti esposti e del materiale di installazione prima della chiusura della manifestazione e dell'autorizzazione dell'Amministrazione;
- l'accensione di stufe (sono consentiti solo termoventilatori e/o radiatori ad olio tramite alimentazione con proprio generatore silenziato);
- altro tipo di intervento o manomissione della struttura.

L'inadempienza alle predette disposizioni può comportare l'immediata chiusura dello stand.

Art. 13 - FORZA MAGGIORE – RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELLA MOSTRA/MERCATINO.

I mercatini avranno luogo anche in caso di maltempo.

L'Amministrazione ha comunque la facoltà insindacabile di apportare variazioni alle date ed agli orari di svolgimento, senza che l'espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e sollevarsi dagli impegni assunti.

In nessun caso l'Amministrazione è tenuta a corrispondere al partecipante compensi o indennizzi di sorta.

Art. 14 - CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL T.U.E.L. 30 giugno 2003 n° 196

I dati forniti dall'espositore tramite la domanda di partecipazione saranno trattati ai sensi del T.U.E.L. 30 giugno 2003 n° 196. Sottoscrivendo il contratto (MODELLO B) l'espositore autorizza l'Amministrazione a utilizzare i dati forniti per operazioni di natura amministrativa (fatturazione), statistica (in forma anonima), promozionale (informazioni per il pubblico e la stampa).

Art. 15 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il Foro di Trani.